

Legge sulle poste (LPO)

Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 25 febbraio 2002¹;

visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 2002²,

decreta:

I

La legge del 30 aprile 1997³ sulle poste è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

³ La Posta gestisce in tutto il Paese una rete capillare di uffici postali e assicura che le prestazioni del servizio universale siano disponibili per tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni, a una distanza ragionevole. Il recapito a domicilio avviene per principio in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno.

Art. 5 cpv. 2

² Chi vuol ottenere una concessione deve:

- a. offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione, nonché la concessione;
- b. rispettare le norme del diritto del lavoro e garantire condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2002 4581

² FF 2002 4593

³ RS 783.0

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° aprile 2003⁴

Termine di referendum: 10 luglio 2003